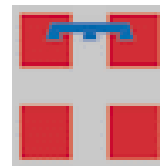




CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SUNO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila : SUNO (NO) cap.28019- Sede : Piazza XIV Dicembre n. 5 – C.F./P.IVA 00419850037
Tel. 0322/885501 Fax 0322/858042 – mail: vigili@comune.suno.novara.it
Pec. polizialeconv@pec.comune.suno.novara.it



Comune di MOMO

ORDINANZA N.9 del 19/12/2014

Prot. n. 6512

SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, costituisce grave intralcio per il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento del materiale salino antigelo, ostacolando il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Ravvisata l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di disciplinare la permanenza dei veicoli sul suolo pubblico nelle circostanze sopra indicate;

Rilevato inoltre che, l'accumulo di neve sui marciapiedi prospettanti la pubblica via, rappresenta un potenziale pericolo per il transito dei pedoni;

Ritenuto altresì che quanto disposto dall'art. 27 del vigente Regolamento di Polizia Urbana impone di richiedere ai proprietari di immobili di tenere sgomberi, a loro cura, i marciapiedi antistanti le loro proprietà;

Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni e dei veicoli sulla pubblica via e di garantirne la relativa sicurezza durante le nevicate;

VISTI gli artt. 4, 5, 6/4° comma, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Suno n° 5/12 del 31.12.2012 "Nomina Responsabile del Servizio Polizia Locale" tra i Comuni di: Suno, Cressa, Momo e Vaprio d'Agogna;

VISTI gli articoli n. 24 e 27 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 107 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Nel periodo ricompreso tra il **20 DICEMBRE** ed il **31 MARZO**, durante le **nevicate**:

1) L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata fuori dagli spazi consentiti nelle seguenti località:

- a) In Via Alessandro **Pernati** lungo tutta la via e su entrambi i lati
- b) In Via Andrea **Silva** lungo tutta la via e su entrambi i lati
- c) In Via Andrea **Della Valle** nel tratto compreso fra il civico 1 ed il civico 35, su entrambi i lati
- d) In Via Giacomo **Matteotti** lungo tutta la via e su entrambi i lati
- e) In Via Stefano **Visconti** lungo tutta la via e su entrambi i lati.

A tal fine, in tutte le vie e piazze del territorio comunale interessate, sarà posta la relativa segnaletica stradale verticale, integrata da pannelli esplicativi.

Contestualmente s'individuano le seguenti aree pubbliche ove è consentita la sosta temporanea dei veicoli, classificati dall'art. 47/1° comma del vigente n.c.d.s. in occasione delle nevicate, **previo collocamento di adeguata segnaletica stradale verticale:**

- Piazza **MARTIRI della LIBERTA'**
- Piazzetta **Del Ponte MUSSO**, ex piazzetta del PESO
- Via Guglielmo **MARCONI** nell'area denominata "Piazzetta della STAZIONE"

2) Ai sensi degli artt. 7 e 158 del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285 la rimozione dei veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta in zona vietata quando siano in atto le nevicate o le azioni di sgombero neve, detti veicoli verranno rimossi e trasportati nella depositaria autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

3) Ai proprietari dei fabbricati e/o i conduttori degli stabili e/o agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via, di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e/o passaggi pedonali.

DISPONE

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:

- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, tenendo sgombero uno spazio sufficiente a consentire il transito dei pedoni in corrispondenza del loro fabbricato;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucchiolo (sale, segatura, sabbia ecc...);
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose.

INCARICA

Della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte. Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica provvisoria è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale.

AVVERTE

I trasgressori alle suindicate disposizioni, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sono puniti ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

La violazione al precetto di cui al punto **3)** è punita una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 108 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003, e secondo i principi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Momo lì, 19 Dicembre 2014

IL RESPONSABILE del Servizio
(Commissario Rossari Massimo)